



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 20/18/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALL'OPERATORE SINERGIE EXPRESS PER
LA VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DEL D. LGS. N. 261/1999 E DELL'ART. 8
DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TITOLI ABILITATIVI PER
L'OFFERTA AL PUBBLICO DI SERVIZI POSTALI, APPROVATO CON
DELIBERA N. 129/15/CONS**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 30 gennaio 2018;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”* (di seguito denominata legge n. 689/1981);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante *“Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”* (di seguito denominato d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante *“Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante *“Disciplina dei tempi dei procedimenti”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”* convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l'art. 21 che conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) i poteri previamente attribuiti all'Agenzia di regolamentazione dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*, (di seguito denominato Regolamento sanzioni), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 129/15/CONS, del 11 marzo 2015, recante “*Approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTO l’atto di contestazione n. 22/17/DSP del 13 settembre 2017, notificato all’operatore Sinergie Express in pari data, e la relazione sulle risultanze preistruttorie di cui alla nota del 6 giugno 2017 ad esso allegata;

CONSIDERATO che Sinergie Express non si è avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTA la memoria difensiva di Sinergie Express del 12 ottobre 2017, illustrata nel corso dell’audizione tenutasi in data 8 gennaio 2018;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

In esito ad alcune attività di verifica svolte dall’Ufficio Vigilanza e Tutela dei Consumatori, è emerso che la società Sinergie Express fornisce servizi postali consistenti nelle attività di raccolta e di consegna di invii postali (ritiri e consegne a domicilio di buste, plichi e piccoli colli) senza essere munita del necessario titolo abilitativo. In particolare, dal sito *web* della società si evince che Sinergie Express offre alla clientela “servizi postali a valore aggiunto” attraverso un servizio di *Pony Express* (es. ritiro ad orario e giorno stabilito, gestione delle variazioni in corso d’opera, *report* delle conferme, tracciamento elettronico).

Pertanto, a seguito delle risultanze preistruttorie, è stata predisposta la succitata contestazione, notificata alla stessa società in data 13 settembre 2017, per la violazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell’art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*” di cui all’allegato A alla delibera n. 129/15/CONS, sanzionabile ai sensi dell’art. 21, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

2. Deduzioni difensive

Sinergie Express ha prodotto le proprie osservazioni in data 12 ottobre 2017. Nella memoria prodotta, la Società contesta l’illegittimità del provvedimento adottato in quanto, a proprio avviso, non svolgerebbe attività postali, come sostiene l’Autorità, bensì opererebbe nel settore dell’autotrasporto per conto terzi, consistente in un servizio sostanzialmente di trasporto, avente ad oggetto merci con un peso variabile da zero a x chili. Per lo svolgimento di tale attività Sinergie Express dichiara di aver conseguito un titolo abilitativo *ad hoc*.

Nella propria memoria Sinergie Express esclude radicalmente di svolgere attività postale. Il servizio reso dalla Società, infatti, pur includendo la raccolta della merce presso committenti privati e la riconsegna della stessa in tempistiche molto rapide, si sostanzierebbe principalmente in un'attività di trasporto. A sostegno della propria tesi, ossia che non si tratterebbe in alcun modo di offerta di servizi postali, Sinergie Express sostiene di prestare servizi (di tipo prettamente “vettoriale”) del tutto diversi da quelli offerti da Poste Italiane che consistono invece in una serie più complessa di operazioni quali l'accettazione, lo smistamento e il trasporto della corrispondenza presso la rete postale di Poste Italiane medesima.

La Società sostiene inoltre che gli esiti a cui è giunta l'Autorità, che hanno condotto all'adozione dell'atto di contestazione succitato, si fonderebbero non su un'attività ispettiva ma sulle risultanze del proprio sito internet e dunque “*su dati presuntivi come tali privi di oggettività e pregio probatorio [...]*”.

Per le ragioni sopra esposte la Società chiedeva all'Autorità l'archiviazione della contestazione n. 22/17/CONS e, in subordine, il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari al minimo edittale.

Successivamente, nel corso dell'audizione tenutasi in data 8 gennaio 2018 e richiesta dalla Società nell'ambito della propria memoria difensiva, gli uffici hanno illustrato e ulteriormente chiarito, ai rappresentanti di Sinergie Express, i contenuti della normativa di riferimento, con particolare riguardo alle motivazioni della contestazione e alle modalità attraverso le quali viene svolta l'attività di vigilanza volta a contrastare le attività condotte abusivamente nel mercato dei servizi postali.

In ragione degli ulteriori chiarimenti ricevuti in sede di audizione, la Società ha ritenuto di rivalutare la propria posizione, così come illustrata nella memoria difensiva, e ha dichiarato, in tale sede, di aderire alle richieste dell'Autorità e alla posizione da essa espressa nell'atto di contestazione nonché di aver altresì già proceduto ad acquisire presso il Mise l'autorizzazione generale con n. 4332/2017, richiedendo contestualmente l'applicazione di una sanzione pari al minimo edittale.

3. Risultanze istruttorie e valutazioni dell'Autorità

In esito al procedimento sanzionatorio avviato con l'atto di contestazione n. 22/17/DSP, con riguardo alle argomentazioni svolte in sede difensiva da Sinergie Express, si rappresenta quanto segue.

Le osservazioni contenute nella memoria di Sinergie Express appaiono destituite di fondamento.

Se è vero che l'art. 8, comma 4, del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*” di cui alla delibera n. 129/15/CONS prevede che “*Il rilascio della licenza individuale non è richiesto per l'attività di solo trasporto*” è

altrettanto vero che l'articolo 1, comma 1, lett. g) del Regolamento, nelle disposizioni generali, qualifica come servizi postali *“i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali”*. L'articolo 8, comma 2, prescrive espressamente il previo rilascio di un titolo abilitativo per lo svolgimento anche di una sola delle suddette fasi (ad esclusione, lo si ribadisce, dell'attività di solo trasporto) e per l'offerta di servizi postali a valore aggiunto, in conformità alle norme della direttiva n. 97/67/CE, che qualificano come servizio postale lo svolgimento anche di una sola delle suddette fasi ed escludono che le stesse debbano essere realizzate cumulativamente.

Dalla consultazione del sito *web* della Società, che costituisce a tutti gli effetti un elemento probatorio attendibile, sostanzandosi in una sorta di biglietto da visita “elettronico” della società in questione, emerge chiaramente che Sinergie Express *“coordinando ritiri e consegne di qualsiasi tipo di documento da e per privati mettendo a disposizione nella propria struttura un centro di raccolta e smistamento”* svolga a tutti gli effetti, in qualità di *pony express*, attività di natura postale, quali sono il ritiro e la consegna di qualsiasi tipologia di busta, plico o piccolo collo.

Le Condizioni Generali di trasporto, inoltre, allegate al sito della società, all'articolo 9 prevedono che l'attività di *“consegna viene effettuata all'indirizzo del destinatario indicato dal mittente”*.

In aggiunta, come emerge dal sito *web* della società, Sinergie Express offre alla clientela anche *“servizi postali a valore aggiunto”* (es. ritiro ad orario e giorno stabilito, gestione delle variazioni in corso d'opera, report delle conferme, tracciamento elettronico), per il cui svolgimento è in ogni caso previsto il conseguimento di un titolo abilitativo ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8, comma 2, del Regolamento n. 129/15/CONS.

CONSIDERATO che, la società Sinergie Express, nel corso dell'audizione tenutasi in data 8 gennaio 2018, ad integrazione di quanto illustrato nella propria memoria difensiva, ha dichiarato di aderire alle richieste dell'Autorità e alla posizione da essa espressa nell'atto di contestazione e di aver altresì già proceduto ad acquisire presso il Mise l'autorizzazione generale con n. 4332/2017;

RITENUTO che, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento sanzionatorio, per le motivazioni sopra espresse, risulta accertata la violazione da parte di Sinergie Express dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del *“Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali”* per aver svolto attività postale in assenza di titolo abilitativo, sanzionabile ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del d.lgs. 261/99;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della determinazione della sanzione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981 e delle *Linee Guida* di cui alla citata delibera n. 265/15/CONS:

A. Gravità della violazione

Con riferimento alla gravità della violazione, si rileva che la disciplina dei titoli abilitativi, nell'ambito del quadro regolamentare europeo e nazionale, è preordinata alla necessità di garantire che i servizi postali, quali servizi di interesse economico generale, siano svolti in conformità alle esigenze essenziali degli utenti. Per il soddisfacimento di tali esigenze risultano particolarmente rilevanti le attività in cui c'è un contatto diretto con gli utenti, quali la raccolta di invii postali consegnati dai clienti (mittenti). Va inoltre rilevato che la condotta tenuta dalla Società danneggia gli operatori concorrenti che esercitano la medesima attività postale nel rispetto delle disposizioni normative di settore, pagando il corrispettivo per il rilascio del titolo abilitativo e versando i contributi annuali.

B. Opera svolta dall'agente

Con riferimento all'opera svolta dall'agente, si rileva che la Società, nell'ambito del procedimento sanzionatorio in esame, ha mostrato un ravvedimento operoso, consistente nell'aver aderito alla posizione espressa dall'Autorità e nell'aver provveduto, successivamente alla notifica dell'atto di contestazione, ad acquisire presso il Mise il necessario titolo abilitativo, specificamente l'autorizzazione generale con n. 4332/2017.

C. Personalità dell'agente

Con riferimento alla personalità dell'agente, si rileva che Sinergie Express S.r.l. è una società cui non risultano essere state irrogate, in precedenza, sanzioni da questa Autorità. Inoltre, in base alle informazioni contenute nella visura camerale ordinaria, estratta dalla banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, la Società non appare dotata di un'organizzazione interna di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo vigente. La Società risulta dotata di sei unità di personale.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'interessato si deve considerare che l'operatore è una Società avente capitale sociale di non rilevante entità e che, presumibilmente, ha un fatturato con rilevanza economica modesta.

RITENUTO di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), ritenendola sufficientemente afflittiva in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione di cui all'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

ACCERTA

la violazione da parte della società Sinergie Express, con sede legale in Milano, via Giuseppe Ripamonti n. 167, dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del *“Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali”* di cui all'allegato A alla delibera n. 129/15/CONS, sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 5, del medesimo decreto legislativo;

ORDINA

alla società Sinergie Express, con sede legale in Milano, via Giuseppe Ripamonti n. 167, di pagare la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00) quale sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione accertata;

DIFFIDA

ai sensi dell'art. 21, comma 7-ter, del d.lgs. 261/1999, la società Sinergie Express dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione degli obblighi inerenti all'autorizzazione generale;

INGIUNGE

alla società Sinergie Express, con sede legale in Milano, via Giuseppe Ripamonti n. 167, di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 20/18/CONS”*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n. 20/18/CONS”*.

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, lett. b), del decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo

decreto legislativo, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alla Parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi